

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

66.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 MAGGIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER LUIGI ROMITA

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (Discussione, stralcio ed approvazione):		
Senatori MAZZOLI ed altri; senatori BUZZI ed altri: Interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado nonché norme integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi (<i>Approvate, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (3395)	810	
PRESIDENTE	810, 812, 814, 820, 821 822, 823, 824, 825, 826, 827	
BIANCHI BERETTA	816, 821	
BROCCA	814, 822, 823, 824, 825	
CARELLI	825	
CHIRICO	822	
CONFALONIERI, <i>Relatore</i>	810, 819 820, 821, 824, 827	
DE GREGORIO	825, 826	
		DEL DONNO 817, 824 FASSINO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 820, 823, 827 FERRI 822 FIANDROTTI 821, 822 GANDOLFI 813, 821, 822, 823, 826 MONTELEONE 818 RALLO 812, 821, 822 SCOZIA 817, 822
		Votazione segreta: PRESIDENTE 827
		La seduta comincia alle 15,25. ROMANA BIANCHI BERETTA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione della proposta di legge Senatori Mazzoli ed altri; Senatori Buzzi ed altri: Interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché norme integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi (Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato) (3395).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Mazzoli, Schiano, Venturi, Spezia, Bombardieri; e dei senatori Buzzi, Schiano, Conterno Degli Abbati, Maravalle, D'Amico, Ferrara, Nicola, Romei, Accili: « Interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché norme integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi », già approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 aprile 1982.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso sulla proposta di legge parere favorevole.

L'onorevole Roberto Confalonieri ha facoltà di svolgere la relazione.

ROBERTO CONFALONIERI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la proposta di legge oggi al nostro esame trae origine da due disegni di legge, presentati al Senato della Repubblica; il primo, il n. 1649, ad iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri, è relativo all'ammissione ai concorsi a posti direttivi nelle scuole e negli istituti di istruzione primaria, secondaria ed artistica.

Il secondo, il n. 1719, ad iniziativa dei senatori Buzzi ed altri, concerne l'interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico

e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado.

I due progetti di legge furono congiunti ed integrati in un unico testo che, nell'iter parlamentare, si è arricchito di ulteriori norme in materia di concorsi direttivi ed ispettivi. Si sono ancora aggiunti problemi relativi alla validità dell'anno scolastico, e di sanatoria di fatti progressi.

Il progetto di legge n. 1719 prende le mosse dal fatto che 65 insegnanti elementari, nominati nei ruoli dei direttori didattici quali vincitori del concorso a 1.025 posti, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1977, e a far tempo dal 10 settembre 1979, con decreto del ministro della pubblica istruzione 30 luglio 1981, sono stati esclusi dal concorso, e dovrebbero così essere restituiti all'originale ruolo di insegnanti elementari; ciò in quanto la Corte dei conti ha dato una interpretazione restrittiva ai requisiti di ammissione (specie per la valutazione dell'anzianità di servizio) necessari per la partecipazione ai detti concorsi. Il TAR del Lazio ha ammesso intanto una sospensiva del decreto ministeriale.

Per ragioni analoghe, si sono verificate recentemente esclusioni di docenti dai concorsi direttivi di istruzione secondaria ed artistica: per questo, mi rifaccio alla relazione illustrativa che precede il disegno di legge di iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri.

Ancora, stanno avvenendo, per gli stessi motivi, in questi giorni, casi di esclusione dai concorsi per ispettore tecnico periferico della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Diviene pertanto urgente l'approvazione della proposta di legge in esame, che dà un'interpretazione autentica delle norme relative alla valutabilità dell'anno scolastico (ricordo che è ormai generalmente accettato il principio per cui 180 giorni di servizio effettivamente prestato danno il riconoscimento per la validità di un anno scolastico) ed ai requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nel-

le scuole di ogni ordine e grado, e definisce alcune norme, integrative delle preesistenti.

Di particolare rilievo è l'articolo 1, che affronta questo argomento e dice che la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, deve considerarsi valida anche per la determinazione della durata del servizio richiesto come requisito di ammissione ai concorsi direttivi e ispettivi. Il secondo comma dell'articolo medesimo recita che « È altresì valido ai fini di cui al precedente comma il servizio di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727 ». Per spiegare la genesi di questa disposizione, devo ricordare che il richiamato decreto intervenne di urgenza, ad anno scolastico iniziato, quando furono nominati in ruolo professori che erano in gradi e ordini diversi di scuola: e ciò al fine di non interrompere le loro posizioni nel corso dell'anno scolastico medesimo. La Corte dei conti, però, non aveva giudicato validi, come servizio effettivamente prestato, gli anni scolastici così compiuti.

L'articolo 2 riguarda il caso di coloro che prestano servizio militare. Per chi è in ruolo e presta servizio di leva, si stabilisce che il periodo in tale servizio impiegato vale non solo al fine di maturare l'anzianità per la progressione economica, ma anche con riferimento all'accesso ai concorsi direttivi. Si è però dimenticato il secondo comma dell'articolo 77 della legge 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la aspettativa per il servizio militare: se uno è già in servizio come docente e viene richiamato, mantiene lo stato giuridico ed economico che ha, e tale periodo gli viene comulato, quale periodo effettivamente prestato nell'insegnamento. Qui si parla di servizio militare di leva, ma il richiamo mi sembra non completo. Questa modifica, introdotta con l'articolo, sarebbe comunque senza incidenza sui casi che abbiamo registrato nel servizio del personale.

Gli articoli 3 e 4 si commentano da soli. L'articolo 3 concerne l'ammissione ai concorsi direttivi, e stabilisce che quando un docente ha maturato gli anni sufficienti per partecipare ai concorsi direttivi, può accedervi, anche se non fa più parte di quel ruolo. Anche qui, ci sono diverse interpretazioni, e questa è soltanto una norma che intende indurre maggiore certezza. L'articolo 4 prevede che, ai fini della partecipazione ai concorsi a posti di direttore didattico, la laurea in lingue e letterature straniere — che prima non era presa in considerazione — è equipollente a quelle in lettere e in materie letterarie.

L'articolo 5 diventa una conseguenza di quanto finora stabilito: il ministro della pubblica istruzione deve rimettere a posto tutte le graduatorie dei concorsi precedenti, se si sia verificato quanto appunto previsto negli articoli precedenti della proposta di legge. Poiché vengono stabilite garanzie per quelli che sono stati già nominati, tale disposizione non altera le graduatorie preesistenti.

L'articolo 6 stabilisce che sono valide le domande per la partecipazione alle prove orali dei concorsi direttivi ai sensi dell'articolo 133, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni. Ricordo che questo terzo comma dell'articolo 133 (che riguardava norme particolari per concorsi a posti direttivi) faceva menzione solo a prove orali e non scritte. Ora, in questo articolo, si sancisce che chi è in tali condizioni, può appunto presentare domanda per lo espletamento di questi concorsi, dopo la scadenza dei termini, ma purché prima dell'inizio delle prove concorsuali: ciò in modo da sanare le situazioni ancora in sospenso.

Gli articoli 7 e 8 recano delle doverse equiparazioni di norme già esistenti con altre norme, emesse successivamente e ciò con particolare riferimento alla lettera a) dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e all'articolo 27, primo comma, del decreto medesimo.

L'articolo 9 non necessita di commenti; l'articolo 10 concede 30 giorni di tempo, per l'integrazione della documentazione a suo tempo presentata, in caso di riapertura dei termini di bando di concorsi direttivi.

L'articolo 11 necessita di una spiegazione. Esso recita: « Ai fini delle nomine da effettuare sui posti disponibili nel territorio nazionale a decorrere dal 10 settembre 1982 ai sensi dell'articolo 1, terzo e quarto comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 928, è costituita un'unica graduatoria di merito per i concorsi a posti di personale direttivo della scuola elementare indetti con decreti del ministro della pubblica istruzione 21 luglio 1979 e 4 marzo 1980, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente dell'8 settembre 1979, n. 247, e del 13 agosto 1980, n. 221, sulla base del punteggio complessivo conseguito dai candidati che abbiano superato le prove concorsuali ». Dei decreti citati, il primo concerne le scuole della provincia di Bolzano, mentre il secondo riguarda l'intero territorio nazionale. In entrambi i casi, si tratta di concorsi nazionali, e si potrebbe dire che chi concorreva sapeva che, se c'era un posto, vinceva, altrimenti no. Nella realtà, ciò non è potuto avvenire. Con la legge n. 761 del 1981 (concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige), all'articolo 21, si permette la mobilità dei direttori didattici dalle scuole del territorio nazionale a quelle della regione Trentino-Alto Adige. Poiché la graduatoria rimane valida due anni, quelli che avevano diritto ad entrare non ebbero più disponibili questi posti di direttore didattico, in quanto erano stati occupati da direttori provenienti dal territorio nazionale. Mancava, insomma, la reciprocità, e questo articolo 11 la stabilisce con riferimento, appunto, ad una norma che prevedeva determinate possibilità per un direttore didattico già in ruolo nel Trentino-Alto Adige.

In sostanza, ci troviamo di fronte ad un provvedimento più complesso di quanto non fossero i testi originari. Le caratteristiche di urgenza sono molto evidenti.

Se questo provvedimento di legge non entrasse in vigore entro la fine del mese, le persone interessate andrebbero, come si suol dire, in coda; per alcuni, scatterebbe il termine di due anni previsto per la pubblicazione delle loro graduatorie; taluni direttori didattici dovrebbero tornare all'insegnamento elementare, e solo in un secondo tempo potrebbero riacquistare il diritto di espletare la loro mansione, in una sede che sarebbe però diversa da quella ricoperta.

Altro elemento importante di questa proposta di legge è un criterio di giustizia, nei confronti appunto dei direttori didattici, dei presidi, di questo personale che ha vinto dei concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione; mi sembra che le norme già vigenti, con riguardo al pensionamento, al trattamento economico, eccetera, debbano essere estese anche a costoro. Pertanto, chiedo ai colleghi di esaminare in senso favorevole lo articolato in discussione, e di approvarlo al più presto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIROLAMO RALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ero certamente favorevole, in linea di principio, all'interpretazione autentica con cui si voleva sanare una ingiustizia: così, almeno, mi era stato detto, così avevo creduto di capire. C'è già, però, una frattura all'interno di questa interpretazione autentica, dal momento che la legge parla di cinque anni, da doversi prestare per l'ammissione ai concorsi a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, e noi, per analogia con altri provvedimenti mediante i quali l'anno scolastico è diventato di 180 giorni, abbiamo fatto diventare questi cinque anni, in realtà, quattro anni e 180 giorni. Comunque, era una frattura relativa, sola, che poteva anche essere accettata. Ma, come ha detto il relatore, questa proposta di legge si è arricchita, nel corso del suo iter; e direi un po' troppo.

Questa è una pessima abitudine, che vorrei sottolineare, proprio perché non abbiano a ripetersi in futuro cose del genere. Infatti, presentando un progetto di legge che potrebbe sembrare quasi (lo dico fra virgolette) giusto, si finisce per accompagnarlo con altre disposizioni che sono di sanatoria o che costituiscono addirittura nuove norme, per cui si snatura completamente il testo originario. Oggi, è al nostro esame un articolato che ci viene contrabbandato come un provvedimento avente tutte le caratteristiche dell'urgenza, per cui dobbiamo far presto, e accettare ogni cosa, anche quello che non ci piace accettare.

Mi trovo, perciò, molto combattuto: da una parte, potrei anche addivenire alla comprensione nei confronti dell'unica categoria per cui, in realtà, questo provvedimento è stato formulato; d'altra parte, quando vedo aggiungersi altre categorie, a grappolo, l'una accanto all'altra, comincio ad avvertire forti perplessità. Anche l'urgenza, stando così le cose, finisce: proprio perché vogliamo accettare una sanatoria nei confronti di una categoria, non ce la sentiamo di abbracciare tutte le altre categorie; questo pessimo andazzo, di aggiungere una categoria all'altra, deve cessare: personalmente, non intendo accettare un'impostazione del genere. Quindi, con dispiacere, devo dichiararmi contrario a questa proposta di legge.

Se ci si fosse limitati a contemplare quell'unica categoria di cui parlavo, avrei potuto accettare la proposta di legge, facendo tuttavia uno sforzo, nella mia coscienza, perché, come ho detto, già l'interpretazione dei cinque anni è forzata. Ma quando si mettono insieme parecchie altre categorie, allora il sistema non è più accettabile: si presentino altri disegni di legge, si discutano senza urgenza, e si veda se è o meno il caso di accettare altre disposizioni. Pertanto, il voto contrario viene dato con riferimento non all'unica categoria per cui era stata stesa la proposta di legge, ma nei confronti di tutte le altre categorie che non pare abbiano di quella le stesse caratteristiche.

ALDO GANDOLFI. Una volta tanto, mi trovo d'accordo con il collega Rallo. Effettivamente, si tratta di un provvedimento che contiene norme diverse, che riguardano varie categorie, il che rende obiettivamente molto difficile un esame affrettato dell'articolato. Desidero aggiungere una considerazione. Le norme in questione sono quasi tutte non solo di interpretazione ma anche di innovazione, specialmente con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974. Trattandosi di innovazione dovremmo condurre una discussione approfondita sulla figura del dirigente scolastico periferico.

Non servirebbe a nulla, nel legiferare, introdurre dei cambiamenti nella legislazione, se prima non ci chiarissimo le idee su che cosa deve diventare questa figura, e di conseguenza quali sono le norme che il Parlamento deve stabilire in materia. Ci troviamo, infatti, di fronte a una figura su cui bisogna certamente discutere, per poi legiferare in termini nuovi. Infatti, ormai un direttore didattico o un preside deve avere delle competenze assai articolate, che vanno da quelle didattiche e di conoscenza dei contenuti degli insegnamenti, a quelle afferenti ad una sfera giuridico-amministrativa, direi manageriale, di coordinamento di attività docenti tra loro anche molto diversificate.

Così, tanto per fare un esempio, se noi all'articolo 7 introduciamo l'innovazione per cui gli insegnanti di ruolo della scuola media...

ROBERTO CONFALONIERI, *Relatore*. È un adeguamento, non è una innovazione.

ALDO GANDOLFI. È una sostituzione delle norme del decreto n. 417. Se, dicevo, stabiliamo che questi insegnanti possono entrare nella carriera direttiva, non si capisce perché poi, all'articolo 4, diamo vita ad una equipollenza, ai fini della partecipazione ai concorsi a posti di direttore didattico, con la laurea in lingue straniere: il problema, se va affrontato, deve essere visto, infatti, in una dimensione più ampia. Se non si determi-

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1982

na con precisione questa figura del direttore didattico, non si potrà giungere nemmeno ad opportune determinazioni legislative.

Analogo discorso farei anche con riferimento alla questione del servizio effettivamente prestato, di cui all'articolo 1 della proposta di legge. Ci dobbiamo mettere d'accordo su quale deve essere considerato il periodo di servizio, prestato come docente, che vogliamo prendere in esame una materia del genere. Se, infatti, imbocchiamo la strada delle riduzioni o delle facilitazioni, dobbiamo pur sapere dove è lecito fermarci. Perciò, riteniamo che anche un'innovazione del genere non possa essere votata senza un preliminare chiarimento.

C'è un altro problema di principio che desidero sottolineare. All'articolo 5, si introduce la disposizione per cui, sulla base di quanto contenuto nei quattro articoli precedenti, il ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare la posizione di tutti quelli che hanno superato le prove, per ricomprendere nelle graduatorie le persone che ne sono state escluse, mancando i titoli per l'ammissione ai concorsi. Certo, ci troviamo di fronte a situazioni in cui, per errore dell'amministrazione, è stata ammessa alle prove gente che non aveva i titoli o i requisiti, o rispetto alla quale esistevano dei dubbi. Tuttavia, si viene a dare a questa normativa innovatrice un valore retroattivo, che, dal punto di vista giuridico, rischia di costruire un grave errore. Noi potremmo aprire la stura, con un precedente di questo genere, a situazioni destinate ad ingigantirsi. Vi potranno così essere delle categorie che ottengono di poter accedere a degli esami con la presunzione che possano intervenire poi provvedimenti legislativi a sanatoria di dette situazioni.

Da tutto ciò deriva che sull'articolo 5 si addensano dubbi molto consistenti. C'è poi un altro problema che vorremmo sollevare riguardante un impegno preso a suo tempo dal Governo al momento del varo della legge n. 2777. Tale situazione concerne i presidi vincitori di un concorso, la cui effettiva nomina era stata

rinviata al momento successivo l'approvazione del provvedimento di legge sui precari. Ricordo che tale impegno del Governo era contenuto in un ordine del giorno. Ora si tratta di rispettare questo impegno sì da poter risolvere tale difficile situazione prima del mese di ottobre di quest'anno; altrimenti si rischia di creare una situazione simile a quella che si è avuta per il precariato.

Ovviamente tutte queste problematiche al nostro esame sono molto complesse e quindi mi domando se non sia il caso di un momento di riflessione e di ulteriore meditazione rimandando il seguito dell'esame del provvedimento di due settimane.

PRESIDENTE. Poiché stanno per avere inizio in aula votazioni a scrutinio segreto, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 16,50.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

BENIAMINO BROCCA. Debbo esprimere in questa sede, a titolo personale, un giudizio critico sulla proposta di legge in oggetto. Essa, infatti, concerne tante di quelle materie ed aspetti per cui la normativa finisce con l'essere generica ed incerta. Ci troviamo di fronte, in questo caso, ad un provvedimento ispirato alla filosofia del comunque. Tutti, lo abbiamo constatato, esprimiamo delle critiche o dei dissensi, ma alla fine si dice, si afferma che tale proposta di legge deve essere approvata.

Il provvedimento, occorre ricordarlo, non è di iniziativa governativa e non è stato oggetto di trattative sindacali; esso è di iniziativa di alcuni senatori. Esprimendo una posizione di dissenso costruttivo, desidero manifestare anche delle riserve di ordine politico su tale proposta di legge sottolineando che i problemi in essa trattati rivestono un carattere di estrema delicatezza (e in ciò concordo

con quanto ha avuto modo di dire l'onorevole Gandolfi) e che non possono, a mio avviso, essere oggetto di « leggine ». Ricordo, anzi, che sulla stessa materia al nostro esame esiste da molto tempo un disegno di legge stralcio presentato dal Governo che sarebbe stato opportuno esaminare sì da poter trattare la materia in una maniera più compiuta.

Ciò detto, non posso che rilevare la mia disapprovazione morale, oserei dire un certo fastidio psicologico nei confronti di quei senatori che di tale provvedimento si sono fatti promotori « imbastendo » leggi deleterie per il settore della scuola. Ci troviamo, così, come in questo caso, a prendere in esame testi normativi che in concreto per l'urgenza che rivestono non riusciamo a modificare.

Svolto questo giudizio critico, non posso non riconoscere dei punti validi nella normativa al nostro esame, soprattutto quelli che hanno il fine di rendere giustizia e perequare certe situazioni. Sotto questo aspetto considero giusto che con l'articolo 1 venga considerato il servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, valido anche se l'anno scolastico non è terminato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Condivido inoltre la « filosofia » contenuta nell'articolo 2 e nell'articolo 3 della proposta di legge. Parimenti considero valido il disposto dell'articolo 4, in base al quale « Ai fini della partecipazione ai concorsi a posti di direttore didattico la laurea in lingue e letterature straniere è equipollente a quelle in lettere e in materie letterarie ». Infine, non ho dubbi e perplessità sugli articoli 7, 8 e 10 del provvedimento di legge.

Le mie osservazioni critiche, invece, si concentrano sulla impostazione generale della legge.

Questo è un primo punto che considero negativo, nel provvedimento di legge.

In secondo luogo, voglio osservare che le norme di interpretazione autentica possono aver valore retroattivo, ma a determinate condizioni. Intanto, non si possono cambiare le regole, mentre si gioca.

Quindi, mentre è in atto un concorso, non si possono, a mio avviso, introdurre delle diversificazioni tra quanti (per un loro atto di furberia, o per un atto di magnanimità ministeriale) sono stati ammessi con riserva, e quanti hanno rispettato le norme contenute nel bando di concorso, e perciò non hanno ritenuto di presentare domanda. Bisogna evitare tali discriminazioni, quando si applicano gli effetti retroattivi: ma una preoccupazione del genere non è presente in questo articolato.

Inoltre, si impone cautela, per quanto riguarda le situazioni pregresse in senso lato: bisogna stare attenti a non recuperare soltanto una parte, e lasciare il resto. Perciò vanno riviste le date: se una sanatoria si deve fare, si deve fare riaprendo le graduatorie di tutti i concorsi espletati, a partire dalla legge n. 536. Sostanzialmente, sono contrario ai due articoli che rendono retroattivi i giudizi e le interpretazioni, e questa mia contrarietà vale ancor più per le norme innovative, con riferimento alle quali bisognava essere più rigorosi. Infatti, in tali casi non esiste un dubbio interpretativo: la norma era chiara, si sapeva qual era la regola, e perciò è inutile riaprire questo capitolo. Invece, qui si procede facendo rientrare alcuni che non ne hanno nessun diritto.

Nella proposta di legge, tra l'altro, sono contenute tre « perle ». Nella seconda parte del primo comma dell'articolo 1, si parla di servizio prestato per 180 giorni, ma si afferma che esso s'intende valido anche se l'anno scolastico non è terminato: tutto questo mi pare veramente assurdo, perché uno può aver prestato un servizio ridotto, ma questo si computa alla fine dell'anno scolastico, e non in corso d'anno.

All'articolo 2, poi, si dà la possibilità di presentare domande anche dopo la scadenza dei termini, soprattutto con riferimento al famigerato articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417, esaurito due volte e ripristinato con una nostra legge (ma allora io non fui d'accordo). All'articolo 11, infine, si

stabilisce il passaggio di chi non ha vinto il concorso in una determinata località ad un'altra graduatoria: è il caso degli insegnanti della provincia di Bolzano, che avevano fatto il concorso per questa provincia, non sono risultati vincitori e ora chiedono di rientrare nella graduatoria nazionale. Ma costoro sapevano bene che cosa facevano allora, nel sostenere quegli esami. È vero che, con un'ordinanza ministeriale, si è concessa la possibilità del trasferimento, ma il concorso è un'altra cosa: se, ad esempio, i vincitori sono stati quattro, il problema è chiuso. Se invece ammettiamo che costoro possano rientrare nella graduatoria nazionale, qualsiasi altra forma di concorso limitato che faremo potrà dare adito a richieste di spostamento; è un precedente pericoloso che non ritengo si debba costituire.

Per tutti questi motivi, penso che sia opportuno procedere ad una modifica del testo in discussione; perciò, ho già predisposto degli emendamenti (su cui poi mi soffermerò), che comunque rispettano i principi generali, e non danno luogo ad una totale reiezione del provvedimento. Ritengo che sia il caso di introdurre delle modifiche perché i senatori, comprendendo delle categorie non originariamente previste e rendendo retroattive le norme, hanno fatto scelte a mio avviso criticabili.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Desidero osservare preliminarmente che spesso ci troviamo di fronte a situazioni in cui addirittura siamo costretti a fare da notai, nei confronti di decisioni già prese, perché pressati da scadenze, mentre invece avremmo bisogno di legiferare con maggior respiro.

Sono d'accordo con l'onorevole Brocca — e spero che la maggioranza ne tenga conto — che bisogna affrontare i veri punti nodali del problema della scuola: la riforma dei programmi e dell'organizzazione della scuola elementare, oltre che della scuola media superiore, nonché altre questioni che sono fondamentali per il funzionamento della scuola.

A proposito della proposta di legge in esame, vorrei osservare che essa era nata per risolvere quei casi che si erano verificati dopo la chiusura dei concorsi a posti direttivi, successivamente alla proclamazione dei vincitori, e che il testo comprendeva solo i primi tre articoli. Al Senato sono state aggiunte altre parti che, come al solito, sono andate a modificare norme che non hanno attinenza con la materia in oggetto.

Il collega Brocca ha manifestato avviso favorevole sull'articolo 4: io invece non capisco per quale motivo si sia stabilita l'equipollenza tra la laurea in lettere e materie letterarie e quella in lingue e letterature straniere: perché, allora, una tale equipollenza non si è stabilita, ad esempio, con la laurea in ingegneria? Forse potremmo rivedere tutta questa materia, in quanto, di fatto, un tale modo di procedere modifica la normativa sullo stato giuridico degli insegnanti, senza che però venga mai affrontata complessivamente la questione; man mano, aggiungiamo delle parti o addirittura ne togliamo altre, e non prendiamo in considerazione globalmente, con un testo unico, un argomento così importante.

Rilevo che inizialmente non c'era l'ultima frase del primo comma dell'articolo 1, perché la formulazione originaria definiva solo come doveva intendersi l'anno scolastico, cioè riferito non all'anno solare, ma ad un periodo di 180 giorni. Con l'attuale formulazione si viene invece a cambiare la normativa per i concorsi, in quanto si stabilisce che si può praticamente presentare domanda anche se non si è ancora compiuto il quinto anno di servizio.

Per quanto riguarda l'articolo 4, ripeto che lo riteniamo negativo: a meno che non si debba ammettere che si sia formulato per sistemare alcuni casi; ma se così fosse, che senso avrebbe un'operazione del genere? Inoltre, non ho capito il significato dell'articolo 6, e analoga osservazione vale per l'articolo 7: infatti, l'originaria stesura era: «gli insegnanti di ruolo di educazione fisica laureati»:

tenendo presente l'attuale formulazione dell'articolo, potremmo prevedere anche gli insegnanti di educazione musicale, o altro personale. Lo stesso discorso è valido per l'articolo 9.

Per quanto concerne, poi, la norma contenuta nell'articolo 11, penso che se essa non può essere in altro modo formulata sarebbe il caso di determinare una diversa definizione in riferimento alla graduatoria di merito per i concorsi a posti di personale direttivo della scuola elementare. Dico questo perché si debbono evitare, a mio avviso, sanatorie successive che anche se giuste possano in una qualche maniera compiere discriminazioni. Da ciò ne deriva che noi dovremmo varare norme soprattutto oggettive.

Per quanto concerne la questione sollevata poc'anzi dall'onorevole Gandolfi non posso non sottolineare l'opportunità che si risolvano in questa sede quei problemi concernenti presidi già vincitori di concorso ma per i quali non sono state ancora effettuate le nomine. Quest'ultimo io ritengo sia un problema molto delicato e che dovrà essere assolutamente risolto onde evitare il rischio che anche in questo campo prenda spazio l'istituto dell'incarico nei posti direttivi. Aggiungo poi che i concorsi sono stati espletati con molto ritardo e che abbiamo dei presidi, appunto vincitori di concorso, che premono perché sia loro riconosciuto l'incarico ricoperto in questi anni nella scuola di Stato.

MICHELE SCOZIA. Condivido molte perplessità espresse nel corso di questo dibattito dai rappresentanti degli altri gruppi nonché dal collega del mio gruppo onorevole Brocca, di cui tutti riconosciamo il rigore giuridico e morale che lo porta a « censurare » determinati comportamenti non sempre condivisibili. Ebbene, di fronte alle osservazioni, ai dubbi e alle perplessità a cui ho fatto appena cenno mi domando se non sia opportuno un esame più approfondito di quelle parti della proposta di legge sulle quali non c'è convergenza di consensi. Inol-

tre propongo alla Commissione, dato il carattere di urgenza che riveste la normativa al nostro esame e quindi per evitare le irreparabili conseguenze che un ritardo della sua approvazione comporterebbe per certe categorie del settore scuola, di effettuare uno stralcio della proposta di legge esaminando in questa sede quegli articoli che non presentano particolari problemi. In particolare, mi riferisco agli articoli 1, 2, 3 e 11 pur avendo dei dubbi per l'articolo 5 che, riguardando una norma attuativa di principi fissati in precedenti articoli, potrebbe essere necessario approvare.

Con questa mia proposta di stralcio, però, non intendo in alcun modo esprimere giudizi nel merito su quella parte della proposta di legge di cui non propongo l'immediata approvazione in sede di discussione.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di legge mi sembra una sartoria, in cui ognuno si fa fare un vestito. Ho l'impressione che qui le disposizioni vengano fatte secondo situazioni settoriali e personali. Si è sempre detto che l'opera educativa è scienza ed arte, e qualcuno aggiunge che è intuito, passione, vocazione. Io dico che l'intuito vale, valgono le qualità personali, ma che non si può negare che si richiede una competenza particolare, affinché le disposizioni naturali possano tramutarsi in abiti operativi e scientifici.

Ora, o si vuole valorizzare la competenza (e allora bisogna essere più severi, e non si devono aprire tutte le porte, perché tutti possano entrare), oppure si deve avere il coraggio di eliminarle: ma in tal caso non saremmo più nel campo scolastico, ma nel campo della « praticaccia », per cui a costruire le case, non si chiamano più, ad esempio, i muratori o gli ingegneri, ma i calzolari.

All'articolo 4 si parla di concorsi per direttore didattico. Ora, si sa che quest'ultimo è destinato a concordare, a presiedere, ad armonizzare la formazione umana, più che intellettuale e scientifica,

dei ragazzi, cioè quella « molle cera » che viene plasmata specialmente nelle scuole elementari. Si dovrebbero prendere dei laureati in pedagogia, per espletare le funzioni di direttore didattico; invece, abbiamo poi esteso la competenza ai laureati in lettere, e ora addirittura la vogliamo estendere a quelli laureati in lingue! Mi domando quindi se vogliamo veramente o no questa specializzazione.

Ci siamo forse dimenticati la regola elementare del buon senso, che dice che quanto più si allarga il campo tanto più diminuisce la competenza? Almeno, a fare il direttore didattico mettiamo, per una determinata classe e categoria di insegnamento, qualcuno che abbia una laurea per la quale vi sia insegnamento. Ma che relazione c'è tra una laurea in lingue e un problema prettamente educativo? Quale relazione possiamo noi trovare, o troviamo veramente, tra il bambino da educare (perché, per insegnare, c'è la maestra) e questa laurea? Allora, come diceva la collega comunista, sarebbe meglio prevedere tutte le lauree, e non fare questi torti ad altre lauree. Chi vogliamo qualificare? Degli squalificati in partenza? Perché costoro lavoreranno in un campo che sarà a loro — e senza colpa — estraneo. Qui ci troviamo di fronte a persone che non hanno, infatti, sostenuto alcun esame che riguardi ciò che dovranno fare. Mentre prima si era stabilito che poteva fare il direttore didattico chi insegnava almeno una delle materie in quella classe di insegnamento, adesso si compie una tale estensione ai laureati in lingue straniere. Ma, se volete agevolare delle persone, create una direzione generale, o anche degli ispettori o direttori per i licei linguistici. Non dimentichiamo — lo ripeto ancora — il campo delicatissimo in cui operiamo, cioè quello di una formazione che inciderà su tutta la vita del ragazzo. Far fare il direttore didattico a un laureato in lingue è una profanazione! Per la scuola elementare e l'asilo ci vuole ben altro.

Desidero fare un'altra osservazione. Si sa bene che la provincia di Bolzano,

quando si tratta di espletare un concorso, esige la conoscenza della lingua tedesca, ed ha a tal punto eliminato gli italiani che lì i concorsi si fanno quasi esclusivamente per i cittadini tedeschi: volevano persino che al Convitto nazionale il direttore fosse tedesco, ed io personalmente dovetti litigare con Rotunno, perché quel direttore fosse italiano, almeno finché la regione rimane all'Italia! I tedeschi hanno messo delle limitazioni affinché gli italiani che non siano dell'Alto Adige non entrassero.

Sono questi i motivi per cui invito i colleghi a rimeditare questa proposta di legge: non stiamo a seminare zizzania, perché altrimenti raccoglieremmo loglio.

SAVERIO MONTELEONE. Desidero fare solo alcune osservazioni riguardanti gli articoli 1, 4 e 5 della proposta di legge: ciò non perché su altri non ci sarebbe niente da dire, ma perché mi pare che questi articoli siano la dimostrazione di come, con estrema faciloneria, si legiferi nel nostro paese, senza tener conto degli ordinamenti generali e dei principi di base su cui ha sempre poggiato il rapporto di impiego nel nostro settore pubblico. Per quanto concerne specificamente l'articolo 1, credo che l'ultima parte del primo comma debba essere cancellata, cioè là dove si dice: « Anche se l'anno scolastico non è terminato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso », infatti, questa è un'interpretazione abbastanza fittizia della norma di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974. Qui i 180 giorni vengono considerati nell'ambito dell'anno scolastico che deve essere concluso: ora, non esiste un anno scolastico che finisce il 10 marzo o l'aprile del 1982, ma esiste un anno scolastico che comincia il 10 settembre 1981 e finisce il 9 settembre 1982; è nell'ambito dell'anno che occorre cumulare i 180 giorni di servizio, per avere il riconoscimento dell'anno scolastico. Vorrei aggiungere che ciascuno dei docenti, anche dopo aver pre-

stato i 180 giorni di servizio, può commettere degli atti gravi, incorrere in sanzioni disciplinari che possono compromettere l'anno di servizio. Quindi, il decreto del Presidente della Repubblica n. 417, quando parla dei 180 giorni, si riferisce indubbiamente ai 180 giorni che obbligatoriamente occorre fare nell'anno scolastico, perché venga valutato l'anno di servizio. Non si è mai fatta una valutazione come quella proposta, né in caso di trasferimento, né in caso di concorso: una tale impostazione scardinerebbe tutto l'ordinamento che abbiamo fissato per il pubblico impiego.

Per quanto riguarda l'articolo 4, vorrei rilevare che il concorso per direttore didattico ha caratteristiche di garanzia della pubblicità verso l'esterno, ma è di fatto riservato ad una particolare categoria di docenti: cioè, al concorso direttivo possono partecipare soltanto maestri elementari che, di volta in volta, devono essere in possesso di determinati requisiti o titoli di studio. Ora, qui dobbiamo metterci d'accordo; non possiamo far una leggina, e poi un'altra, e poi un'altra ancora e inserire un'ulteriore laurea. O noi diciamo che al concorso direttivo partecipano coloro che sono in possesso di un tipo di laurea corrispondente al genere di funzioni che devono svolgere, coloro che sono esperti di scienza dell'amministrazione e dell'educazione (e così definiamo la questione); oppure, allarghiamo la casistica, ed allora mi domando perché un laureato in matematica non potrebbe essere un direttore didattico. Al limite, anche un ingegnere potrebbe ricoprire questo posto, purché provenga dalla scuola elementare ed abbia dimostrato, nell'esercizio del suo mestiere, di poter accedere ad un ruolo dell'amministrazione.

L'articolo 5 mi pare uno dei peggiori di questa proposta di legge, perché finisce con l'aver valore retroattivo, prendendo in considerazione personale che ha partecipato a dei concorsi, ne è stato escluso, e poi viene recuperato in base agli articoli precedenti. A parte il fatto che non lo condivido, nessuno può negare — anche se c'è stato un pronunciamen-

to della Presidenza della Camera — che questo articolo, comportante un ulteriore onere (comunque lo si voglia valutare), debba essere sottoposto a un parere della V Commissione bilancio. Il fatto di dire che bisogna esaminare le posizioni di coloro i quali « abbiano superato le prove in concorsi già espletati dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, o in fase di espletamento, e si trovino nelle situazioni previste nei precedenti articoli, adottando i conseguenti provvedimenti », significa che ci apprestiamo a recuperare non so quante centinaia di persone, che dovranno essere immesse nei ruoli del personale direttivo dello Stato.

ROBERTO CONFALONIERI, *Relatore.*

Credo che sia più che opportuna la proposta dell'onorevole Scozia, che ha indicato i punti su cui si è creato un accordo, per risolvere i problemi urgenti che risultano aperti.

Non dobbiamo dimenticare i motivi per cui è stata formulata questa proposta di legge (e dirò tra un momento che non mi sembrano corrette tutte le interpretazioni che sono state date): essa è nata perché, per 65 maestri elementari, per 13 professori presidi di scuola media superiore, per non so quanti professori di media inferiore e non so quanti altri professori tecnici, il ministro della pubblica istruzione aveva emesso decreti di nomina a direttore didattico, trasmettendoli alla Corte dei conti per la registrazione, e questa, poi, dopo due anni, aveva deciso di interpretare diversamente il requisito dell'anzianità. In taluni casi c'era il problema della valutazione del servizio di leva, mentre si doveva anche esaminare la possibilità di ritornare nel ruolo di provenienza per chi aveva maturato in esso una certa anzianità, approfittando dell'articolo 5 della legge Monet. Ricordo la situazione di certi insegnanti della provincia di Bolzano. C'era stato un concorso nazionale per direttore didattico a quattro posti. Quattro furono i vin-

citori e quattro gli idonei. La legge prevedeva che la graduatoria rimanesse in vigore per due anni; ciò avrebbe consentito agli idonei di subentrare nei posti eventualmente resisi vacanti. Però con il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 761 è stata prevista l'estensione della graduatoria a livello nazionale, ne è derivato così che i quattro idonei non sono potuti entrare nei ruoli previsti per la provincia di Bolzano nell'anno scolastico 1981-1982. Ora con l'articolo 11 della proposta di legge approvata dal Senato si mira ad instaurare un provvedimento che rende giustizia a persone che in un qualche modo si sono sentite «espropriate» di un loro diritto.

Ciò detto, condivido e faccio mia la proposta di stralcio avanzata dall'onorevole Scozia, degli articoli 1, 2, 3 e 11 della proposta di legge.

GIUSEPPE FASSINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché questa proposta di legge non è di iniziativa governativa il Governo si rimette alla Commissione. Quanto alla proposta di stralcio avanzata dall'onorevole Scozia e condivisa dal relatore Confalonieri, ritengo che un'eventuale approvazione degli articoli 1, 2 e 3 necessiterebbero, per una corretta applicazione, anche dell'approvazione contestuale dell'articolo 5. A mio avviso, inoltre, anche l'articolo 10 dovrebbe essere approvato proprio per il carattere di urgenza che la normativa in esso contenuta riveste, di modo che i concorsi possano essere completamente espletati in breve tempo.

PRESIDENTE. Poiché stanno per avere inizio in aula votazioni segrete con il sistema elettronico sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,45, è ripresa alle 18,20.

ROBERTO CONFALONIERI, *Relatore*. La proposta di stralcio, signor Presidente, si concreta nel raggruppamento degli artico-

li 1, 2, 3, 5 e 12. Per quanto riguarda l'articolo 5, devo fare una precisazione: gli uffici sostengono che è corretta l'ipotesi dell'onorevole Scozia; poiché queste norme sono interpretative di leggi già vigenti, la loro decorrenza è dalla data di entrata in vigore delle leggi interpretate.

Pertanto, in particolare per quanto riguarda il servizio militare di leva, il periodo per cui esso è stato prestato è valido per tutti quelli che l'hanno fatto e che dal 1957 (data dell'entrata in vigore del testo unico sullo stato giuridico ed economico del personale civile dello Stato) furono esclusi dai concorsi. Le posizioni di tutti costoro vanno quindi riviste.

Una volta che è stato tolto l'articolo 4, non c'è più la retroattività a proposito di situazioni particolari. Tuttavia, se non facessimo figurare le decorrenze, toccherebbe poi ai funzionari del Ministero rivedere tutti i concorsi per direttore didattico e ispettore, dal 1957 in poi, per verificare se sono state escluse delle persone, in quanto non era stato valutato il servizio di leva. Perciò, sarebbe estremamente opportuno che o nella formulazione dell'attuale articolo 5, o in un'altra formulazione, si definissero le decorrenze delle norme e delle interpretazioni autentiche, che oggi noi diamo, di norme precedenti.

Mi spiego meglio, anche per chiarezza e per conoscenza di tutti, perché è bene parlare con i dati reali alla mano. Dopo il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, sono stati banditi due concorsi direttivi, uno per preside e uno per ispettore didattico. Pertanto, se lasciassimo la formulazione attuale delle ultime sette righe dell'articolo 5, verrebbero a beneficiare di questa interpretazione autentica soltanto coloro che hanno partecipato agli ultimi due concorsi per direttore didattico, all'ultimo per ispettore tecnico e all'ultimo per preside. Se, invece, dopo aver stralciato l'articolo 4, stralciassimo anche l'articolo 5, gli uffici dovrebbero riprendere in considerazione tutti i concorsi, dal 3 gennaio 1957 in poi, con tutto ciò che questo significa in termini di modifica di stato giuridico, di ricostruzione delle

carriere, eccetera. Per questo, la mia proposta è di lasciare anche l'articolo 5.

FILIPPO FIANDROTTI. Sono assolutamente contrario allo scorporo dell'articolo 4 dal provvedimento-stralcio che si intende approvare nella seduta odierna. Insisto nel dire che, nel contesto di questa proposta di legge, non c'è alcun valido motivo per cui tale articolo debba essere eliminato. Quella della parificazione della laurea in lingue e letterature straniere con la laurea in lettere e materie letterarie, per la partecipazione ai concorsi, è una vecchia questione sul tappeto da molto tempo, e riproposta in diverse sedi. C'era anche stato un progetto di legge appositamente presentato, per eliminare questa disparità. Non vedo quale cataclisma potrebbe verificarsi con una norma del genere. L'esclusione della laurea in lingue e letterature straniere non ha un'origine teorica, non è la conseguenza di una precisa volontà del legislatore, ma piuttosto il frutto di una interpretazione assai sintetica del dettato di legge, nell'emanazione dei bandi di concorso: insomma, è più un atto della pubblica amministrazione che non un atto normativo. Perciò, ritengo che una tale equipollenza debba essere finalmente stabilita; nel momento in cui effettuiamo uno stralcio, non mi sembra giusto eliminare una richiesta che non era stata soddisfatta solo perché non c'erano stati i tempi tecnici per farlo. Vorrei quindi una spiegazione su questo modo di procedere.

PRESIDENTE. Sulla natura della norma prevista all'articolo 4 si possono avere pareri diversi. Lei, onorevole Fiandrotti, non è stato presente sin dall'inizio della seduta, e perciò devo dirle che ciò che si vuole escludere, eliminando questo articolo, è un effetto retroattivo rispetto a dei concorsi già espletati o ancora in atto. Se qualcuno avesse presentato domanda per un concorso, pensando che poi sarebbero state riconosciute come valide certe situazioni (mentre altri, non godendo dei requisiti prescritti, non hanno presentato le domande), ora ne ricaverebbe dei vantaggi. Ecco perché abbiamo ritenuto che fos-

se più opportuno inserire questa norma in un altro provvedimento di legge.

ALDO GANDOLFI. Desidero far presente al collega Fiandrotti che l'articolo 4 della normativa al nostro esame rappresenta un'innovazione fondamentale pur non essendo una norma di interpretazione di norme precedenti. Affrontare, in questa sede, la problematica della figura del direttore didattico comporterebbe una discussione molto approfondita.

Dobbiamo assolutamente evitare di introdurre norme con valore retroattivo in questa materia (mi riferisco, in particolare all'articolo 5) perché ciò costituirebbe un principio giuridico inaccettabile.

ROMANA BIANCHI BERETTA. Il nostro gruppo è favorevole alla proposta di stralcio per le ragioni che già sono state qui avanzate. Desidero, però, sottolineare che siamo contrari a che in questa proposta stralcio venga esaminato e discusso l'articolo 4, articolo che comporta un mutamento di normativa e problemi di stato giuridico. Quindi, se di stralcio di articoli si deve parlare noi siamo favorevoli al solo esame di quegli articoli che rappresentano norme di interpretazione autentica, e cioè gli articoli 1, 3, 5 e 11.

FILIPPO FIANDROTTI. Personalmente ritengo che l'articolo 4 sia una norma che non comporti innovazioni. Quindi, a mio avviso, pur condividendo la proposta avanzata dall'onorevole Scozia e condivisa dal relatore Confalonieri di stralcio della proposta di legge al nostro esame, non sono favorevole ad uno scorporo dell'articolo 4 dal testo che si intende approvare nella seduta odierna. Diversamente un testo che non dovesse contenere l'articolo 4 rappresenterebbe una « forzatura » non accettabile.

GIROLAMO RALLO. Mi dichiaro favorevole alla proposta di stralcio.

ROBERTO CONFALONIERI, *Relatore*. Lei ha interpretato correttamente la mia proposta, signor Presidente. Aggiungo che la

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1982

unica cosa che resta è di esaminare tutti gli altri elementi riguardanti la figura del direttore didattico, nonché alcune modifiche allo stato giuridico del personale delle scuole medie inferiori e superiori. I restanti articoli assumerebbero il nuovo titolo: « Norme integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi », e il corrispondente progetto di legge recherebbe il numero 3395-bis.

CARLO CHIRICO. Io proporrei di rinviare la definizione del problema al 9 giugno prossimo.

FILIPPO FIANDROTTI. Io propongo, signor Presidente, di sospendere la seduta per una decina di minuti.

PRESIDENTE. D'accordo: se non ci sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 19,05, è ripresa alle 19,15.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio.

MICHELE SCOZIA. Ci dichiariamo favorevoli allo stralcio con la raccomandazione, che abbiamo fatto prima in sede di dibattito e ufficiosamente nella riunione dei capigruppo, che gli articoli che non verranno approvati in questa seduta siano iscritti all'ordine del giorno della Commissione quanto prima, in modo che possano essere adeguatamente valutati e approfonditi gli altri problemi che in questo momento restano impregiudicati e rispetto ai quali il gruppo della democrazia cristiana non esprime alcun giudizio negativo, riservandosi un approfondimento nella successiva seduta della Commissione.

FILIPPO FIANDROTTI. Voterò contro lo stralcio, perché le ragioni di urgenza per cui approveremo gli articoli stralciati valgono anche per quelli che non lo saranno. Credo pertanto che questa opera-

zione di distinzione là dove non si poteva distinguere sia in qualche modo illegittima.

Inoltre, ritengo che questa condizione di favore dovrà essere eliminata per cui, considerato che il risultato della votazione andrà in senso contrario alla mia posizione, chiedo che le restanti disposizioni siano messe all'ordine del giorno immediatamente, non appena la Commissione sarà convocata di nuovo.

FRANCO FERRI. Voteremo a favore dello stralcio ma, come gruppo, vogliamo sottolineare che questo voto si rende necessario per il modo con cui il testo è stato predisposto dall'altro ramo del Parlamento e l'ispirazione iniziale del provvedimento è stata stravolta e per il modo con cui sistematicamente, più esistono questioni di urgenza, più i progetti di legge vengono inzeppati di una serie di norme che non dico siano clientelari, ma distorcono il dettato dei progetti stessi. In futuro ci rifiuteremo di dare il nostro consenso alla sede legislativa ogni volta che ci troveremo a dover legiferare in queste condizioni, che non sono dignitose e non ci consentono di espletare correttamente il nostro mandato.

BENIAMINO BROCCA. Dichiaro di essere d'accordo sulla proposta di stralcio, che accoglie parte delle mie osservazioni, e di tutti gli emendamenti.

ALDO GANDOLFI. Voterò a favore dello stralcio, però voglio sottolineare anche io che ci troviamo nella condizione di dover approvare rapidamente norme di sanatoria per il passato con pochissimo tempo a disposizione e in una situazione di urgenza, mentre sarebbe necessario avere più tempo anche per compiere valutazioni più approfondite.

GIROLAMO RALLO. Sarò brevissimo, com'è mio costume. Mi compiaccio nel vedere che un po' tutti i gruppi, che hanno dichiarato in modo più corposo la propria posizione nei confronti dello stralcio, si sono resi conto che, come il mio gruppo aveva osservato fin dall'inizio, nel

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1982

corpo del provvedimento sono stati inseriti elementi estranei e che quindi vi è la necessità di espungerli dal testo. Anch'io mi associo alle considerazioni svolte dal collega Ferri, esprimendo l'auspicio che per il futuro non vengano presentate proposte di questo tipo: i provvedimenti di legge sottoposti alla nostra approvazione dovranno avere una loro omogeneità, perché altrimenti non li accetterò nel modo più assoluto.

PRESIDENTE. Anch'io voterò a favore dello stralcio, perché in questo modo si riesce ad isolare le norme più urgenti, lasciando ad una più matura riflessione l'esame delle restanti norme che hanno minore urgenza. Credo sia un modo di legiferare razionale quello di sottrarre a decisioni troppo rapide le materie che non rivestino carattere di estrema urgenza.

Accolgo, da parte mia, la raccomandazione espressa in questa sede da parte dell'onorevole Scozia di procedere ad un sollecito esame di quella parte della proposta di legge che non sarà approvata nella seduta odierna.

Pongo in votazione la proposta di stralcio nei termini illustrati dal relatore.

(È approvata).

Passiamo ora all'esame degli articoli della proposta di legge n. 3395-ter.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, deve considerarsi valida anche per la determinazione della durata del servizio richiesto come requisito di ammissione ai concorsi direttivi e ispettivi. Il servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni si intende valido anche se l'anno scolastico non è terminato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

È altresì valido ai fini di cui al precedente comma il servizio di prova prestato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 727.

L'onorevole Brocca ha presentato il seguente emendamento.

Sopprimere il secondo periodo del primo comma.

BENIAMINO BROCCA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Donno ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo periodo del primo comma.

ALDO GANDOLFI. Sono favorevole all'emendamento.

ROBERTO CONFALONIERI, Relatore. Sono contrario a questo emendamento.

GIUSEPPE FASSINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il periodo di aspettativa per servizio militare di leva, di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prestato dopo la nomina in ruolo, deve considerarsi servizio effettivo valido anche come requisito di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 MAGGIO 1982

OLINDO DEL DONNO. Desidererei sapere come si possa calcolare e configurare ad esempio il servizio militare di leva in marina (servizio che dura due anni) con il termine di 180 giorni previsto dall'articolo 1 della proposta di legge in oggetto.

ROBERTO CONFALONIERI, *Relatore*. Ricordo che l'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 così stabilisce a tale riguardo: « Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza ».

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Ai fini dell'ammissione ai consorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.

OLINDO DEL DONNO. L'ultima parte di questo articolo recita: « ...i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli ». Domando: queste persone quanti anni di servizio devono aver prestato?

ROBERTO CONFALONIERI, *Relatore*. Cinque anni, così come è previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove in concorsi già espletati dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, o in fase di espletamento, e si trovino nelle situazioni previste nei precedenti articoli, adottando i conseguenti provvedimenti.

Restando in ogni caso valide le nomine già disposte, quelle di cui al comma precedente hanno decorrenza dal 10 settembre 1982 nei limiti dei posti disponibili dopo i trasferimenti, salva l'eventuale più favorevole decorrenza giuridica per effetto delle posizioni in graduatoria.

L'onorevole Brocca ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 5.

BENIAMINO BROCCA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

Ai fini delle nomine da effettuare sui posti disponibili nel territorio nazionale a decorrere dal 10 settembre 1982 ai sensi dell'articolo 1, terzo e quarto comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 928, è costituita un'unica graduatoria di merito per i concorsi a posti di personale direttivo della scuola elementare indetti con decreti del Ministro della pubblica istruzione 21 luglio 1979 e 4 marzo 1980, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente dell'8 settembre 1979, n. 247, e del 13 agosto 1980, n. 221, sulla base del punteggio complessivo conseguito dai candidati che abbiano superato le prove concorsuali.

L'onorevole Brocca ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 11.

BENIAMINO BROCCA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Carelli, Amalfitano, Cabras e Fiandrotti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Nelle promozioni già effettuate nelle carriere direttive, di concetto ed esecutive dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica e periferica del Ministero della pubblica istruzione, nel computo delle anzianità richieste per l'ammissione ai relativi scrutini, sono comprese anche le anzianità conseguenti alle decorrenze giuridiche stabilite dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

RODOLFO CARELLI. C'è stata, in ordine alle procedure seguite dal Ministero, in ossequio alla sentenza della Corte dei conti, un'impugnativa dinanzi ad un TAR, che ha accettato che occorreva procedere diversamente circa gli scrutini fatti dal Ministero. A questo punto, la cosa potrebbe comportare notevolissime difficoltà. Nel presentare questo articolo aggiuntivo, proponiamo esattamente lo spirito con cui stiamo approvando questo provvedimento-stralcio, cioè di evitare di rifare gli scru-

tini, di rivedere tutte le posizioni già acquisite.

Ricordo che lo stesso criterio della Corte dei conti è stato seguito da tutti gli altri Ministeri: ma mentre altrove non si sono presentate questioni, con riferimento al Ministero della pubblica istruzione si è aperto un contenzioso. Solo al fine di non scombussolare tutto, chiediamo che, nell'ambito dell'articolato già approvato, sia inclusa questa norma interpretativa, che ha esclusivamente effetto di sanatoria rispetto al passato, e non è retroattiva.

PRESIDENTE. A mio avviso, questo emendamento può essere votato solo in linea di principio, comportando la necessità di un parere da parte della I Commissione affari costituzionali; ma la richiesta di tale parere bloccherebbe l'approvazione del provvedimento di legge. Invito pertanto i presentatori a valutare la situazione, tanto più che l'articolo aggiuntivo affronta un problema non urgentissimo, e che può essere valutato meglio in sede di un successivo provvedimento.

RODOLFO CARELLI. Stando così le cose, non vorrei assumermi la responsabilità di rinviare l'approvazione del provvedimento-stralcio. Ritiro quindi l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Gregorio e Ferri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Le nomine relative ai concorsi direttivi ordinari, di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928, sono disposte all'inizio dell'anno scolastico 1982-1983 ».

MICHELE DE GREGORIO. Quando discutemmo il progetto di legge, poi divenuto legge n. 928, c'era contrasto tra i gruppi: noi, in particolare, insistevamo perché le nomine dei vincitori dei concorsi ordinari precedessero rispetto a quelle dei vincitori dei concorsi riservati, mentre altri gruppi premevano per il contrario. Si raggiunge un compromesso, per cui le nomine sarebbero avvenute insieme, una con una graduatoria ed una con l'al-

tra, con assicurazione data dal Governo che i concorsi si sarebbero svolti contestualmente. Ora, tale assicurazione non è stata rispettata, in quanto i concorsi ordinari sono in via di esaurimento adesso, e quelli riservati non sono ancora iniziati. Perciò, coloro che hanno già vinto i concorsi ordinari, devono attendere per la nomina in ruolo, a norma della legge sul precariato, che vengano effettuate le nomine del corrispondente concorso riservato.

Consideriamo una situazione del genere insostenibile: certo, nell'approvare la legge sul precariato, non si è forse considerata la questione nei suoi molteplici aspetti, e ce ne siamo resi conti solo nel corso di queste settimane; ma proprio perciò pensiamo che sia doveroso intervenire per correggere la situazione: abbiamo dei vincitori di concorso, ed allora facciamo in modo che dall'anno prossimo siano inseriti nei posti a cui hanno diritto. È una cosa che prima o poi va fatta; è razionale, e nasce, in fondo, da una inottemperanza ad un impegno del Governo, cui ritengo vada posto rimedio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gandolfi, Bianchi Beretta, Scozia e il sottoscritto hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Ai fine del conferimento di nuovi incarichi di presidenza nella scuola secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1982-1983 da effettuare dopo la sistemazione degli aventi titolo a proroga, hanno precedenza assoluta coloro i quali inclusi nella graduatoria compilata ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lettera b) della legge 14 agosto 1971, n. 821, abbiano superato le prove d'esame in concorsi per posti cui si riferisce la graduatoria stessa, le cui prove d'esame siano state concluse alla data di entrata in vigore della presente legge ».

ALDO GANDOLFI. Questo articolo aggiuntivo costituisce un'ipotesi alternativa rispetto a quella illustrata dall'onorevole De Gregorio, nel senso che accoglie una richiesta minima di coloro che hanno soste-

nuto il concorso ordinario a preside, lo hanno vinto ma, in conseguenza della legge sul precariato, devono attendere un anno per essere nominati. Approvando tale articolo, si verrebbe incontro alle richieste di una categoria, che il Governo si era già dichiarato disponibile a considerare in quest'ottica, assegnando alla categoria medesima la precedenza nel conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 1982-1983. Nell'anno di attesa, costoro possono accedere ad un posto di incaricato, prima che sia dato luogo all'assegnazione dei posti l'anno successivo: questo era l'impegno che il Governo aveva a suo tempo assunto.

Con l'articolo aggiuntivo De Gregorio e Ferri si risolve il problema in altro modo, procedendo subito all'attribuzione della sede.

MICHELE DE GREGORIO. Mi pare che le considerazioni svolte dall'onorevole Gandolfi non siano esatte e complete, perché non è vero che questo articolo aggiuntivo darebbe la precedenza negli incarichi di presidenza. Infatti, tali incarichi sono riconfermati e, in caso di approvazione dell'articolo aggiuntivo, si darà la precedenza ai vincitori dei concorsi ordinari solo per i posti liberi dopo la conferma, che consistono in poche unità: in effetti, si tratta di incarico di presidenza dato a 30 persone su 1.200 vincitori. Penso che non siamo lontani da questa cifra, perché i posti che si libereranno riguarderanno le nuove istituzioni e i pensionamenti. Tutto sommato, non so quante presidenze si libereranno rispetto ai posti, che ignoro quanti siano...

ROBERTO CONFALONIERI, Relatore. Anche quelle non in organico.

MICHELE DE GREGORIO. ...su cui era già stato dato l'incarico l'anno passato, che è riconfermato. Quindi, ai vincitori di concorso questo incarico è dato dopo la riconferma. Voglio far notare che la stessa ordinanza che prevede l'incarico di presidenza ordinario stabilisce la precedenza assoluta per i vincitori di concorso anche

rispetto alle riconferme. Per questo la norma è inadeguata. Si dovrebbe almeno trovare il sistema di far precedere l'incarico rispetto alla riconferma, perché avremmo così un congruo numero di incarichi da dare, mentre qui, come incarico, diamo un'inezia. Ecco perché non mi sembra una soluzione adeguata.

ROBERTO CONFALONIERI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo Gandolfi ed altri e contrario a quello De Gregorio ed altri.

GIUSEPPE FASSINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anch'io esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gandolfi e contrario su quello De Gregorio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Gregorio ed altri, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Gondolfi ed altri, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

ROBERTO CONFALONIERI, *Relatore*. Propongo che la proposta di legge numero 3395-ter abbia il seguente titolo: « Interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Mazzoli ed altri; senatori Buzzi ed altri: « Interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado nonché norme integrative in materia di concorsi direttivi ed ispettivi » (*Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato (3395), con il nuovo titolo e numero: « Interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado » (3395-ter)*):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amalfitano, Barbarossa Voza, Berlinguer Giovanni, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Brocca, Cabras, Carelli, Casati, Chirico, Confalonieri, De Gregorio, Del Donno, Ferri, Fiandrotti, Gandolfi, Mensorio, Monteleone, Nespolo, Pagliai, Portatadino, Quarenghi, Romita, Scozia.

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
